



FEDERCACCIA UMBRA

STATUTO DELLA FEDERCACCIA DELLA REGIONE UMBRA

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Denominazione, personalità giuridica, sede

Art. 2 Soci

Art. 3 Fini istituzionali

Art. 4 Requisiti per l'elezione alle cariche sociali, casi di ineleggibilità, incompatibilità e di decadenza dalla carica

Art. 5 Commissari Straordinari

Art. 6 Libri e scritture contabili

Art. 7 Patrimonio ed entrate

TITOLO II – SEZIONE REGIONALE

Art. 8 Organizzazione

Art. 9 Assemblea Regionale

Art. 10 Presidente di Federcaccia Umbra

Art. 11 Vicepresidenti Regionali di Federcaccia Umbra

Art. 12 Segretario Tesoriere

Art. 13 Consiglio Regionale

Art. 14 Consiglio di Presidenza Regionale

Art. 15 Collegio dei Probiviri Regionale

Art. 16 Collegio dei Revisori dei Conti Regionale

Art. 17 Giudice Sportivo

TITOLO III – SEZIONI PROVINCIALI

Art. 18 Sezioni Provinciali

Art. 19 Organi delle Sezioni Provinciali

Art. 20 Assemblea Provinciale

Art. 21 Elezione degli Organi delle Sezioni Provinciali

Art. 22 Consiglio Direttivo Provinciale

Art. 23 Giunta Esecutiva delle Sezioni Provinciali

Art. 24 Presidenti delle Sezioni Provinciali

Art. 25 Collegio dei Revisori dei Conti delle Sezioni Provinciali

Art. 26 Collegio dei Probiviri delle Sezioni Provinciali

Art. 27 Attività agonistico - sportivo - venatoria delle Sezioni Provinciali

TITOLO IV – SEZIONI COMUNALI

Art. 28 Sezioni Comunali

Art. 29 Organi delle Sezioni Comunali

Art. 30 Assemblee Comunali

Art. 31 Elezione alle cariche sociali

Art. 32 Presidente

Art. 33 Consiglio Direttivo

Art. 34 Compiti del Consiglio Direttivo

Art. 35 Giunta Esecutiva

Art. 36 Segretario Tesoriere

Art. 37 Collegio dei Probiviri delle Sezioni Comunali

Art. 38 Collegio dei Revisori delle Sezioni Comunali

Art. 39 Sottosezioni Comunali

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40 Modifiche Statutarie

Art. 41 Scioglimento della Federcaccia Umbra

Art. 42 Norma transitoria

STATUTO DELLA FEDERCACCIA DELLA REGIONE UMBRA

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Denominazione, personalità giuridica, sede

1.1 La Federazione della Caccia della Regione Umbra, di seguito abbreviata in Federcaccia Umbra, è un'associazione democratica ed apartitica, costituita dalle Sezioni Comunali, Provinciali e Regionale dei federcacciatori e dai loro soci.

1.2 Essa ha personalità giuridica di diritto privato ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 ed ha sede presso una delle Sezioni Provinciali di Federcaccia Umbra in conformità ai deliberati del proprio Consiglio Regionale.

1.3 È un'organizzazione che opera nei settori di cui all'art. 10, comma 1, let. a), del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

1.4 È associazione costituente la Federazione Italiana della Caccia.

1.5 La Federcaccia Umbra non ha scopi di lucro.

Art. 2 Soci

2.1 Sono soci di Federcaccia Umbra tutti i soggetti iscritti ad una delle Sezioni territoriali della regione in regola con i versamenti delle quote associative ed assicurative annuali da effettuarsi entro il 31 dicembre di ogni anno restando inteso che le tessere in scadenza nel mese di dicembre e rinnovate entro il mese successivo costituiscono prova di iscrizione nell'anno appena trascorso.

2.2 I soci hanno il diritto di concorrere al perseguimento degli scopi sociali di Federcaccia Umbra e, per far loro acquisire i necessari elementi di conoscenza e per consentire agli stessi di esercitare opportune verifiche e controlli, hanno diritto di accedere a tutti gli atti adottati dagli Organi della propria associazione a livello comunale e dagli Organi provinciali e regionali. Gli Organi di ogni articolazione territoriale di Federcaccia Umbra hanno il diritto di esercitare il reciproco accesso sugli atti adottati.

2.3. I soci hanno il diritto di beneficiare di tutti i servizi assicurativi garantiti dalla polizza annuale stipulata in occasione del tesseramento.

2.4 I soci che vengono nominati o designati oppure incaricati da Federcaccia Umbra - a qualsiasi livello delle sue articolazioni territoriali - a far parte in via permanente o temporanea di un organo esterno all'associazione sono soggetti all'obbligo di relazionarsi democraticamente con gli Organismi che li hanno designati ed hanno conseguentemente il dovere di conformarsi ai loro indirizzi; in caso contrario possono essere revocati previo procedimento di contestazione degli addebiti.

2.5 La qualità di socio si perde automaticamente in caso di:

- a) mancato rinnovo della tessera annuale di iscrizione/assicurazione;
- b) provvedimento di espulsione adottato dal Collegio dei Probiviri.

2.6 I soci non in possesso di tutti i requisiti per l'esercizio della pratica venatoria possono essere eletti in seno agli Organi Regionali, Provinciali e Comunali nella percentuale massima del 10% dei loro componenti secondo l'ordine di precedenza determinato dai voti riportati e non possono ricoprire la carica di Presidente o Vice Presidente Regionale, Provinciale e Comunale salvo deroghe autorizzate con fondata motivazione dal Presidente Regionale su conforme parere dell'Ufficio di Presidenza.

2.7 Il socio espulso può essere riammesso nell'Associazione, con deliberazione dell'Assemblea generale della Sezione Comunale alla quale era iscritto al momento dell'esclusione, non prima del decorso di due anni dalla data di adozione della deliberazione di espulsione.

2.8 La domanda di riammissione è presentata al Consiglio direttivo della competente Sezione Comunale che, sussistendo le condizioni di cui al precedente comma, deve includerla nell'ordine del giorno della successiva riunione dell'Assemblea.

Art. 3 Fini istituzionali

3.1 La Federcaccia Umbra promuove la caccia considerata attività avente valenza sociale e culturale con la quale l'individuo svolge la sua personalità concorrendo al progresso materiale e spirituale della società.

3.2 La Federcaccia Umbra promuove, tutela e sostiene una moderna cultura della caccia, tesa alla conservazione, all'uso razionale delle risorse naturali rinnovabili ed alla difesa dell'ambiente, della biodiversità e del benessere delle specie animali.

3.3 La Federcaccia Umbra elabora i programmi per la gestione del territorio e della fauna selvatica e per lo svolgimento dell'attività venatoria e di quella sportiva ad essa connessa.

3.4 La Federcaccia Umbra promuove una moderna cultura della caccia, dei valori sociali, della solidarietà e tutela gli interessi dei cacciatori sostenendone e coordinandone l'organizzazione, favorendo la loro permanente formazione ed aggiornamento.

3.5 Con riferimento al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Testo Unico sulla privacy) e al Regolamento U.E. n.679/2016 la Federcaccia Umbra, le Sezioni Provinciali e Comunali si riservano la possibilità di utilizzare i dati personali dei propri associati per le finalità strettamente connesse e strumentali all'attività della Federazione stessa, precisando che il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.

3.6 La Federcaccia Umbra coordina le iniziative delle Sezioni Provinciali e formula le proposte per i calendari venatori al fine di armonizzare l'esercizio della caccia nelle provincie della regione e con le regioni limitrofe.

3.7 La Federcaccia Umbra sviluppa, altresì, iniziative di carattere ecologico e di protezione civile quali l'attività antincendio, la prevenzione e la repressione del bracconaggio, la vigilanza sulle acque interne, sia attraverso la struttura associativa propria, sia attraverso la collaborazione con associazioni agricole ed ambientaliste.

3.8 La Federcaccia Umbra concorre, per quanto in sua facoltà e competenza, al perseguimento dei fini previsti dall'articolo 2 dello Statuto della Federazione Italiana della Caccia.

3.9 La Federcaccia Umbra promuove la gestione di istituti aventi finalità faunistico - venatorie anche mediante la stipula di apposite convenzioni con soggetti terzi.

3.10 Tutte le cariche in Federcaccia Umbra sono ricoperte a titolo onorifico e, conseguentemente, ogni incarico è svolto a titolo gratuito.

3.11 Tutte le cariche sociali hanno la durata di un quinquennio ed i titolari, alla scadenza del mandato, sono rieleggibili.

Art. 4 Requisiti per l'elezione alle cariche sociali, casi di ineleggibilità, incompatibilità e di decadenza dalla carica

4.1 Gli incarichi nella organizzazione della Federcaccia Umbra – a livello regionale, provinciale e di sezione comunale - possono essere conferiti soltanto a soci residenti nella regione.

4.2 Tutti i dirigenti debbono essere tesserati della F.I.D.C. da almeno due anni consecutivi precedenti quello in cui hanno luogo le elezioni, ferma restando la possibilità di derogare a questo

principio con motivato provvedimento del Presidente Regionale espresso a seguito di parere conforme da parte del Consiglio di Presidenza Regionale, allo scopo di soddisfare primarie ed irrinunciabili esigenze associative.

4.3 Hanno diritto di voto per l'elezione degli Organi Comunali, Provinciali e Regionale, tutti i soci di Federcaccia Umbra con tessera in corso di validità a condizione che risultino iscritti alla FIdC anche nell'anno precedente.

4.4 I dirigenti non possono avere rapporti di lavoro subordinato con la Federazione.

4.5 Non possono ricoprire incarichi e, nel caso in cui ricoprano un ruolo dirigenziale elettivo decadono, a seguito di procedimento di contestazione degli addebiti, coloro che:

- a) siano stati condannati con sentenza passata in giudicato per delitto doloso, salvo che non sia decorso almeno un biennio dall'avvenuta riabilitazione;
- b) abbiano riportato condanne o sanzioni amministrative per gravi violazioni delle leggi sulla caccia; in caso di iniziativa di parte o di terzi associati la gravità delle violazioni -ai fini della ammissibilità della candidatura alla carica sociale - è valutata, con giudizio insindacabile, da parte della competente Commissione elettorale;
- c) siano stati sottoposti a sanzioni disciplinari da parte della FIdC e di associazioni affiliate alla FIdC che abbiano comportato squalifiche o inibizioni superiori a un anno, fatta salva successiva riabilitazione;
- d) siano soci, oltre che di Federcaccia, anche di altre associazioni venatorie.

4.6 Non sono eleggibili a Revisori dei Conti, e se in carica decadono, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado del Presidente, dei Vicepresidenti e dei componenti del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Regionale, Provinciale e Comunale.

4.7 Il Presidente ed i Revisori contabili, nonché i membri del Collegio dei Probiviri, non possono ricoprire altro incarico nella Federcaccia Umbra.

4.8 I dirigenti, alla scadenza del mandato, restano in carica fino alle elezioni ed all'investitura dei nuovi eletti, svolgendo solo compiti di ordinaria amministrazione.

Art. 5 Commissari Straordinari

5.1 In caso di irregolarità nella gestione di una Sezione Provinciale riscontrate direttamente o su segnalazione di almeno un membro del Consiglio Direttivo Provinciale interessato o di un membro del Collegio dei Sindaci Revisori Provinciale ovvero di un membro del Collegio dei Probiviri Provinciale, il Presidente Regionale, esperite le opportune verifiche e comunque previo conforme parere del Consiglio Regionale, a seguito dell'esito negativo del procedimento di contestazione degli addebiti, nomina un Commissario Straordinario il quale opera in via sostitutiva di tutti gli Organi di governo della Sezione commissariata.

5.2 In caso di irregolarità nella gestione di una Sezione Comunale riscontrate direttamente o su segnalazione di almeno un membro del Consiglio Direttivo della Sezione interessata o di un membro del Collegio dei Sindaci Revisori della Sezione (ove esistente) ovvero di un membro del Collegio dei Probiviri della Sezione (ove esistente), il Presidente Provinciale territorialmente competente, esperite le opportune verifiche e comunque previo conforme parere del Consiglio Provinciale, a seguito dell'esito negativo del procedimento di contestazione degli addebiti, nomina un Commissario Straordinario il quale opera in via sostitutiva di tutti gli Organi di governo della Sezione commissariata.

5.3 La nomina del Commissario è immediatamente esecutiva.

5.4 Il Commissario straordinario provvede alla gestione ordinaria, pone in essere tutti gli atti necessari per la rimozione delle eventuali irregolarità e convoca l'Assemblea della Sezione per l'elezione dei nuovi Organi entro tre mesi dalla nomina.

5.5 Avverso il provvedimento di nomina del Commissario è concesso al Consiglio Direttivo della Sezione provinciale o comunale interessata di ricorrere al Collegio dei Probiviri rispettivamente Regionale e Provinciale, nel termine di giorni 10 dal ricevimento della comunicazione di commissariamento.

5.6 In occasione dell'Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali dopo il periodo di commissariamento, il Commissario Straordinario, se socio della Sezione comunale interessata ovvero di una Sezione Comunale rappresentata nell'Assemblea Provinciale elettiva, non può esercitare il diritto di voto.

Art. 6 Libri e scritture contabili

6.1 Ciascuna Sezione di Federcaccia Umbra, Regionale, Provinciale e Comunale conserva e cura la tenuta dei seguenti libri e scritture:

- a) l'elenco dei soci;
- b) il libro degli inventari dei beni mobili ed immobili;
- c) la raccolta dei verbali deliberativi del Consiglio Direttivo;
- d) la raccolta dei verbali del Collegio dei Revisori, ove esistente;
- e) la raccolta dei verbali del Collegio dei Probiviri, ove esistente;
- f) i libri e scritture contabili previste dal Regolamento di contabilità.

Art. 7 Patrimonio ed entrate

7.1 Le Sezioni Regionale, Provinciali e Comunali godono di autonomia patrimoniale, gestionale, amministrativa, contabile, fiscale e di bilancio, limitatamente alle attività istituzionali.

7.2 Il patrimonio di ciascuna delle Sezioni di cui al precedente comma è costituito:

- a) dal fondo formato dalla quota sul tesseramento, da contributi volontari, da donazioni e lasciti e dai proventi derivanti dalle iniziative che le Sezioni di Federcaccia tutte potranno intraprendere per il raggiungimento dei fini sociali;
- b) dai beni mobili ed immobili di proprietà della Sezione secondo le risultanze del libro degli inventari.

7.3 I beni costituenti il patrimonio di Federcaccia Umbra, previa delibera del Consiglio Regionale, possono essere ceduti, anche in comodato, alle Sezioni Provinciali e Comunali.

7.4 La gestione finanziaria ed il bilancio di tutte le Sezioni di Federcaccia Umbra, sono disciplinati dal regolamento di amministrazione e contabilità.

7.5 L'Associazione impiega gli utili o avanzi di gestione solo ed esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

7.6 All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

7.7 L'eventuale gestione di attività aventi rilevanza commerciale, anche di carattere ricreativo continuativo, deve essere oggetto di scritture e bilanci separati dalla gestione della Sezione. Ove tale attività sia affidata a terzi, gli eventuali utili ed oneri della gestione fanno capo esclusivamente

ai terzi affidatari della gestione e non incidono sul fondo comune della Sezione né possono ad alcun titolo, comportare obbligazioni o responsabilità di quest'ultima.

7.8 In caso di scioglimento di una Sezione Comunale, il relativo patrimonio viene devoluto alla Sezione Provinciale per essere destinato ai fini istituzionali della Federazione, prioritariamente nell'ambito locale.

7.9 Nel caso in cui gli Organi della Sezione Provinciale deliberino di procedere allo scioglimento della Sezione stessa, ogni bene e risorsa economico-patrimoniale della Sezione, così come risulterà dai documenti contabili e dall'inventario dei beni mobili ed immobili, certificato dal Collegio dei Revisori dei Conti, diverrà di proprietà di Federcaccia Umbra.

7.10 Quando presso una Sezione o una sottosezione si costituisce un circolo, la relativa gestione deve essere tenuta, in ogni caso, separata da quella della Sezione o sottosezione alla quale è l'organismo è aggregato.

7.11 Delle obbligazioni contratte da ciascuna Sezione (Regionale, Provinciale, Comunale) risponde unicamente la stessa con il proprio patrimonio, fermo restando la competenza e la responsabilità degli Organi collegiali della Sezione.

TITOLO II – SEZIONE REGIONALE

Art. 8 Organizzazione

8.1 Sono Organi della Federcaccia Umbra:

- a) l'Assemblea Regionale;
- b) il Presidente Regionale;
- c) il Consiglio Regionale;
- d) il Consiglio di Presidenza.

8.2 Sono Organi di giustizia e di controllo:

- a) il Collegio dei Probiviri Regionale;
- b) il Collegio dei Revisori dei Conti Regionale;
- c) il Giudice sportivo.

8.3 Sono Organi territoriali:

- a) Le Sezioni Provinciali;
- b) Le Sezioni Comunali.

Art. 9 Assemblea Regionale

9.1 L'Assemblea Regionale è composta dai Presidenti delle Sezioni Provinciali in rappresentanza dei primi 500 iscritti e da tanti delegati per ogni ulteriore quota di 500 tesserati nominati dalle Assemblee Provinciali. Ai fini del calcolo ponderale del potere di rappresentanza e di voto, i resti inferiori a 500 vengono equamente ripartiti fra il Presidente ed i delegati di ogni Provincia. In ogni caso si procede all'arrotondamento a cento.

9.2 Ogni Assemblea Provinciale nomina i delegati supplenti che subentrano agli effettivi in caso di loro impedimento.

9.3 I Presidenti Provinciali ed i delegati restano membri dell'Assemblea per la durata di cinque anni. Nel caso in cui dovesse verificarsi una variazione, in aumento o in diminuzione del numero dei soci della Sezione Provinciale rappresentata, il valore ponderale della rappresentanza in

assemblea e del voto espresso dal Presidente e dai delegati sarà proporzionalmente rapportato alla reale situazione associativa riferita alla precedente annualità.

9.4 Partecipano all'Assemblea Regionale, senza diritto di voto, salvo il caso in cui i soggetti non siano Presidenti Provinciali o delegati rappresentanti della base sociale di una delle sezioni provinciali, il Presidente Regionale, i Vicepresidenti Regionali, i Consiglieri Regionali, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti Regionale, i componenti il Consiglio Nazionale della Federazione Italiana della Caccia.

9.5 L'Assemblea Regionale è convocata dal Presidente della Federcaccia Umbra o dal suo sostituto, con preavviso di almeno 15 giorni:

- a) in via ordinaria ogni anno, entro il termine del 31 maggio;
- b) in via straordinaria quando il Presidente lo ritenga necessario, quando ne faccia richiesta la metà più uno dei Consiglieri Regionali, quando lo prevedono le specifiche norme del presente Statuto.

9.6 L'Assemblea Regionale, sia ordinaria che straordinaria, deve essere sempre fissata in prima e seconda convocazione: in prima convocazione è validamente costituita se è presente la metà più uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, fissata nello stesso luogo e almeno un'ora dopo, è validamente costituita se è presente un terzo degli aventi diritto al voto al momento della votazione.

9.7 L'Assemblea deve essere convocata con lettera raccomandata o con altro mezzo, anche informatico, idoneo a garantire il ricevimento dell'avviso della riunione.

9.8 L'Assemblea Regionale, prima dell'inizio di ogni seduta, elegge fra i presenti, il Presidente dell'Assemblea.

9.9 Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando riportino l'approvazione di almeno la metà più uno dei presenti.

9.10 L'Assemblea Regionale ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere il Presidente di Federcaccia Umbra;
- b) eleggere il Vice Presidente Vicario;
- c) eleggere i componenti elettivi del Consiglio Regionale;
- d) eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri Regionale;
- e) eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti Regionale;
- f) approvare la relazione programmatica concernente gli indirizzi di politica faunistico - venatoria ed ambientale;
- g) approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo di ciascun esercizio;
- h) approvare tutti i regolamenti ritenuti necessari per l'organizzazione della vita associativa;
- i) sostituire mediante cooptazione i Consiglieri elettivi che durante il mandato vengano a cessare dalla carica per qualsiasi motivo.
- j) discutere e deliberare su tutti gli argomenti che il Consiglio Regionale ritenga di iscrivere all'ordine del giorno di questo Organo.

9.11 Il Consiglio Regionale uscente indice le elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale, del Collegio dei Probiviri Regionale, del Collegio dei Revisori dei Conti Regionale in applicazione delle norme contenute nel Regolamento Elettorale.

9.12 Nel caso in cui l'elezione del Consiglio Regionale avvenga a seguito della presentazione di più liste concorrenti, alla lista che consegue il maggior numero di suffragi vengono assegnati i 2/3 dei componenti dell'organo da eleggere ripartendosi il restante 1/3 proporzionalmente tra le altre liste, in base alle preferenze ottenute, a condizione che le stesse abbiano conseguito almeno il

10% dei voti validi. Nel caso in cui la lista che ha ottenuto la maggioranza dei suffragi consegua una percentuale di voti superiore ai 2/3 la stessa avrà una rappresentanza dei componenti del Consiglio proporzionale al risultato conseguito restando assegnata la quota residua di seggi ai rappresentanti delle liste concorrenti a condizione che le stesse abbiano conseguito almeno il 10% dei voti validi.

9.13 Gli Organismi eletti si insediano, per iniziativa del presidente della Commissione Elettorale, anche in pendenza di reclami, entro il termine di giorni 30 dalla data di proclamazione dei risultati elettorali.

Art. 10 Presidente di Federcaccia Umbra

10.1 Il Presidente Regionale deve avere la residenza anagrafica in un comune della Regione Umbria.

10.2 Il Presidente ha la rappresentanza legale di Federcaccia Umbra e ne firma gli atti.

10.3 Il Presidente convoca l'Assemblea, convoca e presiede il Consiglio Regionale e il Consiglio di Presidenza.

10.4 Il Presidente dà attuazione ai deliberati degli Organi Collegiali ed è responsabile nei confronti dell'Assemblea Regionale del perseguimento dei fini statutari.

10.5 Il Presidente può adottare deliberazioni in via di urgenza, in particolare quando sia necessario provvedere ad atti dovuti ovvero ad adempimenti indifferibili, che dovranno essere sottoposti alla ratifica del Consiglio Regionale nella prima riunione utile.

10.6 Nell'ipotesi di dimissioni – che vengono esaminate dal Consiglio Regionale - il Presidente continua a svolgere le funzioni di ordinaria amministrazione fino alla proclamazione del nuovo eletto e deve convocare l'Assemblea entro sessanta giorni. Le elezioni dovranno svolgersi entro i trenta giorni successivi.

10.7 In caso di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente ovvero della sua revoca, le funzioni vicarie sono esercitate dal Vicepresidente Vicario o, in caso di sua indisponibilità, dal Vicepresidente più anziano; in caso di indisponibilità dei Vicepresidenti le funzioni vicarie sono esercitate dal Consigliere più anziano che deve svolgere altresì gli adempimenti elettivi secondo le modalità di cui al precedente comma.

10.8 Il Presidente potrà essere revocato e dichiarato decaduto dalla carica, con mozione di sfiducia approvata a voto palese dai 3/4 dei componenti l'Assemblea Regionale Straordinaria, convocata ad iniziativa del Consiglio Regionale con la maggioranza dei 3/4 dei suoi membri.

10.9 Il Presidente eletto in sostituzione durerà in carica fino al termine del quinquennio.

10.10 L'incarico di Presidente Regionale è incompatibile con la carica di Presidente di Sezione Provinciale e di Presidente di organi di gestione territoriale della caccia.

10.11 La candidatura a Presidente deve essere presentata per liste sottoscritte da almeno un presidente provinciale.

10.12 Risulta eletto il candidato che raccoglie il maggior numero di suffragi.

Art. 11 Vicepresidenti Regionali di Federcaccia Umbra

11.1 Sono Vice Presidenti Regionali i Presidenti delle Sezioni Provinciali ed il Vice Presidente Vicario.

11.2 Il Vicepresidente Vicario Regionale è eletto dall'Assemblea Regionale in occasione del rinnovo degli Organi Regionali.

11.3 I Vicepresidenti Regionali esercitano i poteri loro delegati dal Presidente.

11.4 Il Vicepresidente Vicario sostituisce il Presidente Regionale nei casi previsti dall'Articolo precedente. L'esercizio del potere di firma costituisce prova nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

11.5 La candidatura a Vicepresidente Vicario deve essere presentata per liste sottoscritte almeno da un Presidente Provinciale.

11.6 Risulta eletto il candidato della lista che riporta il maggior numero di voti.

Art. 12 Segretario Tesoriere

12.1 Il Segretario Tesoriere è eletto dal Consiglio Regionale ed è incompatibile con la carica di Presidente Provinciale.

12.2 Il Segretario Tesoriere redige e conserva i verbali delle riunioni degli Organi della Federcaccia Umbra, svolge tutte le pratiche di carattere amministrativo e finanziario, firma - congiuntamente al Presidente - i documenti contabili, predispone lo schema di bilancio preventivo e di conto consuntivo da deliberarsi dal Consiglio Regionale per essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Regionale ed è responsabile della regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili.

Art. 13 Consiglio Regionale

13.1 Il Consiglio Regionale è composto dal Presidente, dal Vicepresidente Vicario, dal Segretario Tesoriere, dai Presidenti delle Sezioni Provinciali che ricoprono anche la carica di Vice Presidente Regionale e da n. 16 Consiglieri eletti dall'Assemblea Regionale.

13.2 Hanno diritto a partecipare alla riunione del Consiglio Regionale, soltanto con facoltà di parola, i componenti del Consiglio Nazionale della Federazione Italiana della Caccia.

13.3 Il Consiglio Regionale dura in carica per un quinquennio.

13.4 Il Consiglio Regionale è convocato dal Presidente almeno tre volte all'anno ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno, ovvero quando ne faccia richiesta scritta e motivata un terzo dei suoi componenti. L'avviso di convocazione del Consiglio, da comunicarsi con dieci giorni di anticipo con lettera o con altro mezzo di comunicazione informatica, deve contenere il luogo, la data e l'ora, nonché l'indicazione specifica degli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di particolare urgenza i termini di convocazione possono essere ridotti secondo necessità.

13.5 Di ogni riunione il Segretario, o un suo incaricato, redige il verbale che viene sottoscritto anche dal Presidente.

13.6 Il Consiglio Regionale:

- a) delibera lo schema di bilancio preventivo e di conto consuntivo di ciascun esercizio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea Regionale;
- b) approva la relazione politico - programmatica da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea contestualmente alla proposta di bilancio preventivo;
- c) approva gli schemi di Regolamento e le eventuali loro modificazioni e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea Regionale;
- d) elegge, su proposta del Presidente Regionale, il Segretario Tesoriere;
- e) elegge il Giudice sportivo ed il Giudice sportivo supplente;
- f) compie tutti gli atti di disposizione e di amministrazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare intestato a Federcaccia Umbra;
- g) dispone, incaricando di provvedere il Presidente Regionale, il commissariamento delle Sezioni Provinciali, in caso di gravi irregolarità della gestione o di mancato manifesto

funzionamento delle stesse ovvero nel caso in cui i loro Organi abbiano compiuto gravi violazioni di norme statutarie e procede al commissariamento delle Sezioni Comunali – ove ne ricorrano le circostanze - in caso di inerzia della competente Sezione provinciale;

- h) designa e, ove ricorrano motivate ragioni, revoca i propri rappresentanti negli ATC dell'Umbria ed in tutti gli organismi associativi ed istituzionali in cui Federcaccia Umbra è rappresentata;
- i) decide sui ricorsi avverso le risoluzioni delle commissioni elettorali provinciali in merito alle contestazioni sorte in sede di verifica dei poteri o su qualunque altra contestazione concernente la regolarità delle votazioni, ivi compreso l'esito delle stesse;
- j) nomina la commissione elettorale contestualmente alla convocazione dell'Assemblea Elettiva;
- k) stabilisce la data entro la quale debbono essere indette le elezioni per il rinnovo degli Organi di Federcaccia Umbra, a livello regionale, provinciale e comunale.

13.7 In caso di assenza ingiustificata di un consigliere a tre sedute consecutive, il Consiglio ne delibera la decadenza a conclusione del procedimento previsto dal Regolamento interno del Consiglio Direttivo.

13.8 Alla sostituzione dei Consiglieri elettivi che durante il mandato cessano dalla carica per qualsiasi motivo provvede l'Assemblea Regionale ordinaria appositamente convocata.

13.9 Qualora dovesse venir meno la maggioranza dei componenti, il Consiglio Regionale decade automaticamente. Per l'ordinaria amministrazione rimane in carica il Presidente il quale dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro sessanta giorni, nominando la Commissione elettorale. L'Assemblea dovrà svolgersi entro i trenta giorni successivi.

13.10 La prima seduta del Consiglio regionale successiva alla sua elezione deve essere convocata dal Presidente Regionale entro i 30 giorni successivi alla elezione medesima.

13.11 Le riunioni sono validamente costituite con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto.

13.12 L'accertamento della validità delle riunioni è operata all'inizio delle sedute e va verificata ogni qualvolta sia richiesta da un Consigliere regionale.

13.13 Le votazioni hanno luogo per appello nominale o per alzata di mano salvo i casi previsti per le votazioni a scrutinio segreto.

13.14 Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice tra i presenti aventi diritto al voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 14 Consiglio di Presidenza Regionale

14.1 Il Consiglio di Presidenza Regionale è composto dal Presidente Regionale, dal Vice Presidente Vicario, dai Vicepresidenti Regionali e dal Segretario Tesoriere.

14.2 Il Consiglio di Presidenza delibera su tutte le materie non attribuite dallo Statuto alla competenza esclusiva di altri Organi. Può adottare deliberazioni in via d'urgenza, che dovranno essere sottoposte a ratifica del Consiglio Regionale nella prima riunione utile.

Art. 15 Collegio dei Probiviri Regionale

15.1 Il Collegio dei Probiviri Regionale è eletto dall'Assemblea Regionale in occasione del rinnovo degli Organi.

15.2 Nel caso in cui l'elezione del Collegio dei Probiviri Regionale avvenga a seguito della presentazione di più liste concorrenti i suoi componenti vengono totalmente assegnati ai candidati della lista che ha conseguito il maggior numero di suffragi.

15.3 Il Collegio dei Probiviri, composto da tre membri effettivi e due supplenti, elegge nel proprio ambito, mediante votazione segreta, il Presidente.

15.4 Almeno uno dei componenti effettivi del Collegio dei Probiviri deve essere esperto in materie giuridiche.

15.5 Il Collegio dei Probiviri dura in carica per un quinquennio.

15.6 In caso di impedimento del Presidente, il Collegio è presieduto dal componente più anziano di età.

15.7 Il Collegio dei Probiviri esercita collegialmente le sue funzioni; in caso di impedimento di un membro effettivo gli subentra il membro supplente più anziano fino alla conclusione della trattazione del caso in esame.

15.8 Alla sostituzione dei Probiviri effettivi o supplenti che durante il mandato cessano dalla carica per qualsiasi motivo provvede l'Assemblea Regionale straordinaria appositamente convocata.

15.9 Il Collegio ha sede nella stessa sezione Provinciale in cui il Consiglio Regionale ha posto la sede di Federcaccia Umbra.

15.10 Il Collegio decide, a maggioranza dei suoi membri, sulle controversie insorte tra gli Organi di Federcaccia Umbra, tra questi e le Sezioni Provinciali nonché sui provvedimenti disciplinari nei confronti dei dirigenti regionali, con esclusione della sfera di attribuzione relativa alla materia sportiva.

15.11 Il Collegio decide altresì inappellabilmente, a maggioranza dei suoi membri, sui ricorsi avverso le decisioni dei Collegi dei Probiviri delle Sezioni Provinciali di cui è stato investito.

15.12 Il Collegio giudica d'ufficio o su iniziativa del Consiglio Regionale e dei Consigli Provinciali di Federcaccia Umbra e, esclusivamente per i dirigenti regionali, su specifica iniziativa del Consiglio Regionale.

15.13 Il Collegio giudica con la presenza di tutti i suoi componenti e i suoi provvedimenti sono immediatamente esecutivi.

15.14 In ciascun procedimento il Collegio deve obbligatoriamente chiedere agli interessati di esercitare il diritto di fornire la propria versione dei fatti contestati.

15.15 Il Collegio, ove ritenga fondato l'addebito, può applicare le seguenti sanzioni:

- a) censura;
- b) deplorazione;
- c) sospensione dall'attività della Sezione per un periodo di tempo non superiore a 1 anno quando la mancanza addebitata al socio sia di rilevante gravità o vi sia recidiva nelle sanzioni di cui alle precedenti lettere;
- d) espulsione dalla Federcaccia quando sia accertato che il socio abbia posto in essere comportamenti incompatibili con la partecipazione alla vita associativa od in violazione del vincolo di giustizia o qualora sia già ripetutamente incorso nella sanzione della sospensione.

15.16 I provvedimenti sanzionatori di cui alle lettere c) e d) vengono comunicati alla Federcaccia Nazionale.

15.17 Avverso i provvedimenti del Collegio, che devono essere comunicati con lettera raccomandata all'interessato, è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri della Federcaccia

Nazionale, con reclamo motivato da proporsi entro dieci giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione.

15.18 Il Collegio pubblica le proprie decisioni entro novanta giorni dall'inizio del procedimento sull'apposita bacheca presso la Sede della Federcaccia Umbra.

15.19 Il Segretario Tesoriere Regionale cura l'esecuzione delle decisioni adottate dal Collegio.

Art. 16 Collegio dei Revisori dei Conti Regionale

16.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti Regionale è eletto dall'Assemblea Regionale in occasione del rinnovo degli Organi.

16.2 Nel caso in cui l'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti Regionale avvenga a seguito della presentazione di più liste concorrenti i suoi componenti vengono totalmente assegnati ai candidati della lista che ha conseguito il maggior numero di suffragi.

16.3 Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

16.4 I membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono anche non essere soci di Federcaccia Umbra.

16.5 Il Collegio elegge nel proprio ambito e nella prima riunione utile il Presidente che deve essere iscritto nel Registro Nazionale dei Revisori contabili.

16.6 In caso di impedimento del Presidente, il Collegio è presieduto dal componente più anziano di età.

16.7 Alla sostituzione dei membri effettivi o supplenti che durante il mandato cessano dalla carica per qualsiasi motivo provvede l'Assemblea Regionale straordinaria appositamente convocata.

16.8 Il Collegio resta in carica un quinquennio e non decade qualora, per qualsivoglia motivo, sia venuto a decadere il Consiglio Regionale.

16.9 Il Collegio controlla la regolare tenuta della contabilità nel rispetto delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti.

16.10 Di ciascuna verifica viene redatta relazione su apposito registro vidimato dal Presidente Regionale.

16.11 I Revisori partecipano di diritto alle riunioni di tutti gli Organi deliberanti.

Art. 17 Giudice Sportivo

17.1 Il Giudice sportivo e un suo supplente sono nominati dal Consiglio Regionale.

17.2 Il Giudice Sportivo e quello supplente durano in carica per un quinquennio.

17.3 Il Giudice Sportivo e quello supplente possono essere revocati, per giusta causa, con atto del Consiglio Regionale.

17.4 Il Giudice sportivo decide in prima istanza su tutte le infrazioni in materia sportiva sottoposte al suo giudizio.

17.5 Avverso le decisioni del Giudice Sportivo è ammesso ricorso alla Commissione federale di appello. Le procedure sono stabilite dal Regolamento di giustizia sportiva.

TITOLO III – SEZIONI PROVINCIALI

Art. 18 Sezioni Provinciali

18.1 Le Sezioni Provinciali hanno sede nel capoluogo di ogni provincia.

18.2 Le Sezioni Provinciali svolgono, nel territorio di loro giurisdizione, i compiti connessi ai fini istituzionali della Federazione Italiana della Caccia e di Federcaccia Umbra.

18.3 Le Sezioni Provinciali sono altresì competenti in merito:

- a) all'educazione venatoria e alla formazione e alla preparazione tecnico-culturale degli iscritti e degli aspiranti cacciatori della provincia, avendo soprattutto cura di formare dirigenti qualificati per la gestione sociale del territorio per fini faunistico-venatori ed organizzare corsi per la formazione di guardie volontarie di cui potranno avvalersi nel rispetto delle leggi vigenti;
- b) alla organizzazione di iniziative di carattere culturale, ricreativo e promozionale;
- c) alla costituzione di gruppi di difesa ambientale e di protezione civile in particolare con funzioni di antincendio, di vigilanza delle acque interne e di contrasto del bracconaggio, anche col supporto delle proprie GG.VV.;
- d) alla promozione, coordinamento e controllo dell'attività delle Sezioni, delle Sottosezioni Comunali e delle loro articolazioni aggregative territorialmente funzionali;
- e) alla realizzazione di mostre, concorsi ed altre iniziative a carattere ecologico, agonistico-sportivo, venatorio e cinofilo.

18.4 Per il più agevole perseguimento delle proprie finalità istituzionali le Sezioni Provinciali possono costituire apposite commissioni temporanee o permanenti e dar vita ad associazioni settoriali provinciali per approfondire specifiche tematiche ambientali, sportive, faunistiche e venatorie.

Art. 19 Organi delle Sezioni Provinciali

19.1 Sono Organi centrali delle Sezioni Provinciali:

- a) l'Assemblea Provinciale;
- b) il Presidente Provinciale;
- c) il Consiglio Direttivo Provinciale;
- d) la Giunta Esecutiva Provinciale;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti Provinciale;
- f) il Collegio dei Probiviri Provinciale.

19.2 Sono Organi periferici delle Sezioni Provinciali le Sezioni e Sottosezioni Comunali.

19.3 Tutte le cariche sociali durano per un quinquennio.

Art. 20 Assemblea Provinciale

20.1 L'Assemblea Provinciale è composta dai Presidenti delle Sezioni Comunali in rappresentanza dei primi 200 iscritti e da un delegato designato dal Consiglio Direttivo della Sezione comunale per ogni ulteriore quota di 200 soci. Ai fini del calcolo ponderale del potere di rappresentanza e di voto, i resti inferiori a 200 vengono equamente ripartiti fra il Presidente ed i delegati di ogni Sezione Comunale. In ogni caso si procede all'arrotondamento a cento. In caso d'impedimento i Presidenti delle Sezioni Comunali ed i delegati possono farsi rappresentare da altro componente del Consiglio Direttivo Comunale delegato per iscritto.

20.2 I Presidenti ed i delegati restano membri dell'Assemblea per la durata di cinque anni. Nel caso in cui dovesse verificarsi una variazione, in aumento o in diminuzione del numero dei soci della Sezione Comunale rappresentata, il valore ponderale della rappresentanza in assemblea e del voto espresso dal Presidente e dai delegati sarà proporzionalmente rapportato alla reale situazione associativa riferita alla precedente annualità.

20.3 L'Assemblea Provinciale delibera sugli argomenti iscritti nell'ordine del giorno o su quelli sopravvenuti qualificati come urgenti ed indifferibili. Essa provvede:

- a) ad approvare il rendiconto della gestione dell'esercizio precedente ed il bilancio di previsione unitamente alla relazione tecnico - morale - finanziaria predisposti secondo le modalità contenute nel Regolamento di amministrazione e contabilità;
- b) a nominare i delegati all'Assemblea Regionale e i relativi supplenti,
- c) ad eleggere i membri del Consiglio Direttivo Provinciale, del Collegio dei Revisori dei Conti Provinciale e del Collegio dei Probiviri Provinciale;
- d) ad approvare e ad impartire le direttive per il coordinamento delle attività delle Sezioni Comunali.

20.4 Partecipano all'Assemblea Provinciale, senza diritto di voto, salvo il caso in cui i soggetti non siano Presidenti di Sezione Comunale o delegati rappresentanti della base sociale di una delle sezioni comunali, il Presidente Regionale, il Presidente Provinciale, i Vicepresidenti Provinciali, i Consiglieri Provinciali, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti Provinciale, i Commissari straordinari ed i Presidenti delle Associazioni Settoriali Provinciali ove costituite ed operanti sul territorio.

20.5 L'Assemblea Provinciale è convocata dal Presidente Provinciale, previa delibera del Consiglio Direttivo, in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro il 30 maggio, per l'approvazione del rendiconto di gestione e del bilancio preventivo.

20.6 L'Assemblea Provinciale può essere convocata, in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando ciò venga richiesto, con motivata istanza firmata individualmente, da un numero di Presidenti di Sezione Comunale che rappresentino almeno un terzo degli iscritti nella provincia.

20.7 L'Assemblea Provinciale, sia ordinaria che straordinaria, deve essere fissata in prima e seconda convocazione. In prima convocazione essa è validamente costituita con la presenza dei membri rappresentanti almeno la metà più uno degli iscritti nella provincia. In seconda convocazione, da fissarsi nello stesso giorno e luogo della prima ad un'ora di distanza, l'Assemblea è costituita validamente quando sia rappresentato almeno un terzo degli iscritti della provincia calcolato sul numero dei soci dell'anno precedente.

20.8 L'Assemblea Provinciale, prima dell'inizio di ogni seduta, elegge fra i presenti, il Presidente dell'Assemblea.

20.9 Le deliberazioni dell'Assemblea Provinciale sono valide quando riportino l'approvazione, per rappresentanza di iscritti, di almeno la metà più uno.

20.10 Di ogni riunione il Segretario, o un suo sostituto, redige il verbale che viene sottoscritto anche dal Presidente.

20.11 L'Assemblea deve essere convocata almeno dieci giorni prima della data stabilita, con lettera raccomandata o con altro mezzo, anche informatico, atto a garantire il ricevimento dell'avviso della riunione.

Art. 21 Elezione degli Organi delle Sezioni Provinciali

21.1 Il Consiglio Provinciale uscente indice le elezioni per il rinnovo del Consiglio stesso, del Collegio dei Probiviri, del Collegio dei Revisori dei Conti in applicazione delle norme contenute nel Regolamento Elettorale.

21.2 Nel caso in cui l'elezione del Consiglio Provinciale avvenga a seguito della presentazione di più liste concorrenti, alla lista che consegue il maggior numero di suffragi vengono assegnati i 2/3 dei componenti dell'Organo da eleggere ripartendosi il restante 1/3 proporzionalmente tra le altre

liste, in base alle preferenze ottenute, a condizione che le stesse abbiano conseguito almeno il 10% dei voti validi. Nel caso in cui la lista che ha ottenuto la maggioranza dei suffragi consegua una percentuale di voti superiore ai 2/3 la stessa avrà una rappresentanza dei componenti del Consiglio proporzionale al risultato conseguito restando assegnata la quota residua di seggi ai rappresentanti delle liste concorrenti a condizione che le stesse abbiano conseguito almeno il 10% dei voti validi.

21.3 Gli organismi eletti si insediano, per iniziativa del presidente della Commissione Elettorale, anche in pendenza di reclami, entro il termine di giorni 30 dalla data di proclamazione dei risultati elettorali.

Art. 22 Consiglio Direttivo Provinciale

22.1 Le Sezioni Provinciali sono rette da un Consiglio Direttivo composto da almeno nove membri effettivi i quali durano in carica per un quinquennio al termine del quale possono essere rieletti.

22.2 Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, elegge nel proprio ambito, con votazione segreta, il Presidente, uno o più Vicepresidenti, di cui il Vicepresidente Vicario ed il Segretario della Sezione, il quale espleta anche funzioni di tesoriere.

22.3 Alle sedute del Consiglio assistono, senza diritto di voto, i presidenti -o i loro delegati- delle associazioni settoriali Provinciali della F.I.d.C. ove costituite ed operanti sul territorio della Provincia.

22.4 Il Segretario della Sezione coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e della Giunta, che sottoscrive insieme al Presidente.

22.5 Il Consiglio Direttivo gestisce la Sezione Provinciale nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Statuto e nei Regolamenti.

22.6 Il Consiglio Direttivo:

- a) decide sulle questioni di indirizzo attinenti l'attività della Sezione e redige gli schemi di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) coordina ed indirizza l'attività delle Sezioni Comunali ed in particolare attua le direttive deliberate dall'Assemblea Provinciale.
- c) elegge il Presidente Provinciale;
- d) elegge i Vice Presidenti dei quali uno Vicario;
- e) elegge nel proprio seno il Segretario Provinciale, il quale espleta anche le funzioni di tesoriere e redige i verbali delle riunioni del Consiglio e della Giunta, che sottoscrive insieme al Presidente;
- f) elegge i membri della Giunta, previa determinazione del loro numero che non può essere inferiore a cinque;
- g) elegge i delegati in seno all'Assemblea Regionale avendo cura di garantire che, nel caso in cui l'elezione del Consiglio Provinciale sia avvenuta a seguito della presentazione di più liste concorrenti, vengano eletti i 2/3 dei delegati in rappresentanza della maggioranza ed il restante 1/3 proporzionalmente tra le altre liste; nel caso in cui la lista che ha ottenuto la maggioranza dei suffragi abbia conseguito una percentuale di voti superiore ai 2/3 la stessa avrà una rappresentanza di delegati in Assemblea Regionale proporzionale al risultato conseguito restando assegnata la quota residua di delegati ai rappresentanti delle liste concorrenti.
- h) Predispone la relazione annuale sull'attività svolta e sui programmi, da portare all'approvazione dell'Assemblea;
- i) gestisce il patrimonio della Sezione;

- j) all'atto della convocazione dell'Assemblea Elettiva determina il numero dei componenti il Consiglio Direttivo e nomina la commissione elettorale.
- k) decide sulla costituzione di nuove Sezioni Comunali;
- l) fissa le modalità ed i criteri per l'organizzazione ed il coordinamento dell'attività delle Sezioni Comunali, anche organizzando servizi su basi territoriali il più possibile corrispondenti a quelle degli A.T.C.;
- m) nomina i commissari straordinari per i casi di irregolarità gravi nella gestione delle Sezioni Comunali o di loro manifesto mancato funzionamento ovvero abbiano compiuto gravi violazioni delle norme statutarie.
- n) Decide sui ricorsi avverso le decisioni delle Commissioni Elettorali Comunali riguardo alle contestazioni sorte in sede di verifica dei poteri o su qualunque altra opposizione riferita alla regolarità delle votazioni, ivi compreso l'esito delle stesse.

22.7 Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno ogni quattro mesi. Un terzo dei consiglieri può chiedere la convocazione previa presentazione dell'ordine del giorno. L'avviso di convocazione del Consiglio, da comunicarsi con dieci giorni di anticipo con lettera o con altro mezzo di comunicazione informatica, deve contenere il luogo, la data e l'ora, nonché l'indicazione specifica degli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di particolare urgenza i termini di convocazione possono essere ridotti secondo necessità.

22.8 Le sedute sono valide quando sia presente almeno la metà più uno dei componenti.

22.9 Il Consiglio Direttivo adotta le deliberazioni a maggioranza dei presenti; in caso di parità è determinante il voto di chi lo presiede.

22.10 In caso di assenza ingiustificata di un Consigliere a tre sedute consecutive, il Consiglio ne delibera la decadenza a conclusione del procedimento previsto dal Regolamento interno del Consiglio Direttivo.

22.11 Alla sostituzione dei Consiglieri che, per qualsiasi motivo, cessano dalla carica, si provvede mediante surrogazione con il primo dei non eletti ovvero, in mancanza, mediante cooptazione di un socio il quale sia preferibilmente espressione dell'area territoriale da cui proveniva il consigliere decaduto; del provvedimento di surroga o di cooptazione viene data comunicazione all'Assemblea Provinciale nella prima seduta utile.

22.12 Se viene meno la maggioranza dei componenti, il Consiglio Direttivo decade automaticamente. Per l'ordinaria amministrazione resta in carica il Presidente che dovrà convocare l'Assemblea Straordinaria entro i 30 giorni successivi per la rielezione del Consiglio Direttivo nominando anche la Commissione Elettorale. I neoeletti durano in carica fino alla conclusione del quinquennio.

Art. 23 Giunta Esecutiva delle Sezioni Provinciali

23.1 La Giunta Esecutiva Provinciale è composta dal Presidente Provinciale, da uno o più Vicepresidenti, dal Segretario e da almeno due membri eletti dal Consiglio Direttivo nel suo ambito.

23.2 Di norma fa parte di diritto della Giunta Esecutiva Provinciale almeno un Consigliere eletto nelle liste concorrenti a quella che ha ottenuto il maggior numero di suffragi.

23.3 La Giunta Esecutiva Provinciale cura l'attuazione della politica venatoria, effettua il coordinamento fra i settori specialistici in cui la pratica venatoria si articola, adempie all'espletamento delle attività correnti per la ordinaria gestione della politica venatoria, adotta gli atti amministrativi di ordinaria amministrazione.

23.4 La Giunta Esecutiva Provinciale svolge inoltre le funzioni ad essa delegate dal Consiglio Direttivo per determinate materie e può deliberare in caso di urgenza su materia attribuita al Consiglio Direttivo salvo ratifica dello stesso organo nella prima riunione successiva.

Art. 24 Presidenti delle Sezioni Provinciali

24.1 Il Presidente della Sezione Provinciale deve avere la residenza anagrafica in un comune della provincia.

24.2 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Sezione, convoca l'Assemblea Provinciale, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e la Giunta Esecutiva, curando l'esecuzione delle deliberazioni, firma, unitamente al Segretario, i documenti di spesa, è responsabile del funzionamento della Sezione unitamente al Consiglio Direttivo.

24.3 Le funzioni vicarie sono di competenza del Vicepresidente Vicario o del Vicepresidente più anziano di carica, in caso di indisponibilità del Vicario. In caso di assenza o impedimento dei Vicepresidenti, le funzioni sono esercitate dal Consigliere più anziano di età.

24.4 In caso di dimissioni, di revoca, di incompatibilità o di impedimento permanente del Presidente, il Consiglio Direttivo procede, entro trenta giorni, ad eleggere, tra i componenti il Consiglio Direttivo, un nuovo Presidente. Qualora il Presidente cessi anche dall'ufficio di Consigliere il Consiglio procede preliminarmente a surrogare il Consigliere mancante e poi elegge il nuovo Presidente. Il Presidente così eletto dura in carica fino al termine del quinquennio.

24.5 Il Presidente potrà essere revocato e dichiarato decaduto dalla carica, con mozione di sfiducia approvata a voto palese dai 3/4 dei componenti l'Assemblea Provinciale Straordinaria, convocata ad iniziativa del Consiglio Provinciale con la maggioranza dei 3/4 dei suoi membri.

24.6 L'incarico di Presidente Provinciale è incompatibile con la carica di Presidente Regionale.

Art. 25 Collegio dei Revisori dei Conti delle Sezioni Provinciali

25.1 In occasione dell'elezione del Consiglio Direttivo Provinciale si provvede alla elezione del Collegio dei Revisori dei Conti composto da almeno tre membri effettivi e due supplenti, anche non soci.

25.2 Nel caso in cui l'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti delle Sezioni Provinciali avvenga a seguito della presentazione di più liste concorrenti i suoi componenti vengono totalmente assegnati ai candidati della lista che ha conseguito il maggior numero di suffragi.

25.3 Il Collegio elegge nel proprio ambito e nella prima riunione utile il Presidente.

25.4 Il Collegio controlla la regolare tenuta della contabilità. Di ogni revisione viene redatta relazione su apposito registro, vidimato dal Presidente della Sezione Provinciale.

25.5 I Revisori dei Conti partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

25.6 Il Collegio resta in carica per l'intero quinquennio e non decade qualora, per qualsiasi motivo, sia venuto a mancare il Consiglio Direttivo Provinciale.

Art. 26 Collegio dei Probiviri delle Sezioni Provinciali

26.1 In occasione dell'elezione del Consiglio Direttivo Provinciale si provvede alla elezione del Collegio dei Probiviri composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti tra associati di specchiata moralità, residenti in un Comune della Provincia. Il Collegio elegge nel proprio seno, mediante votazione segreta, il Presidente. In caso di impedimento del Presidente il Collegio è presieduto dal componente più anziano di età.

26.2 Nel caso in cui l'elezione del Collegio dei Probiviri delle Sezioni Provinciali avvenga a seguito della presentazione di più liste concorrenti i suoi componenti vengono totalmente assegnati ai candidati della lista che ha conseguito il maggior numero di suffragi.

26.3 Almeno uno dei componenti effettivi del Collegio deve avere esperienza in materie giuridiche.

26.4 Il Collegio dei probiviri delle Sezioni Provinciali giudica e decide, in primo grado, sulle controversie tra i soci.

26.5 Il Collegio dei Probiviri giudica, in prima istanza, sulle controversie tra Sezioni Comunali, tra queste e la Sezione Provinciale e su quelle tra soci e dirigenti della Sezione Provinciale.

26.6 Il Collegio dei Probiviri giudica in via definitiva, in sede di appello, sui ricorsi relativi alle elezioni di tutti i dirigenti a livello Comunale e sull'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti delle Sezioni Comunali ove esistenti.

26.7 Il Collegio dei Probiviri giudica in prima istanza sui ricorsi avverso l'elezione dei dirigenti provinciali.

26.8 Eventuali controversie sull'elezione del Collegio dei Probiviri Provinciale sono di competenza del Collegio dei Probiviri Regionale.

26.9 Il Collegio adotta le proprie decisioni entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti, sentiti gli interessati. Il Segretario della Sezione Provinciale cura l'esecuzione di tali decisioni.

26.10 Il Collegio resta in carica per l'intero quinquennio e non decade qualora, per qualsiasi motivo, sia venuto a mancare il Consiglio Direttivo Provinciale.

26.11 In ciascun procedimento il Collegio deve obbligatoriamente chiedere agli interessati di esercitare il diritto di fornire la propria versione dei fatti contestati.

26.12 Il Collegio, ove ritenga fondato l'addebito, può applicare le seguenti sanzioni:

- a) censura;
- b) deplorazione;
- c) sospensione dall'attività della Sezione per un periodo di tempo non superiore a 1 anno quando la mancanza addebitata al socio sia di rilevante gravità o vi sia recidiva nelle sanzioni di cui alle precedenti lettere;
- d) espulsione dalla Federcaccia quando sia accertato che il socio abbia posto in essere comportamenti incompatibili con la partecipazione alla vita associativa od in violazione del vincolo di giustizia o qualora sia già ripetutamente incorso nella sanzione della sospensione.

26.13 I provvedimenti sanzionatori di cui alle lettere c) e d) vengono comunicati alla Federcaccia Regionale.

26.14 Avverso i provvedimenti del Collegio, che devono essere comunicati con lettera raccomandata all'interessato, è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri della Federcaccia Regionale, con reclamo motivato da proporsi entro dieci giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione.

26.15 Il Collegio pubblica le proprie decisioni entro novanta giorni dall'inizio del procedimento sull'apposita bacheca presso la Sede della Federcaccia Provinciale.

Art. 27 Attività agonistico - sportivo - venatoria delle Sezioni Provinciali

27.1 Le Sezioni Provinciali possono svolgere ogni attività agonistico-sportiva ritenuta utile al perseguimento dei fini istituzionali.

27.2 Le entrate e le uscite relative a tali attività saranno contabilizzate nel bilancio della Sezione Provinciale.

TITOLO IV – SEZIONI COMUNALI

Art. 28 Sezioni Comunali

28.1 Le Sezioni Comunali hanno sede nei comuni della provincia e sono formate dai soci iscritti a ciascuna di esse.

28.2 Ove particolari situazioni lo richiedano il Consiglio Direttivo della Sezione Provinciale può autorizzare la costituzione di più Sezioni Comunali nello stesso territorio comunale, determinandone la denominazione.

28.3 È in facoltà dei soci di due o più comuni confinanti di deliberare, in separate assemblee, la costituzione di un'unica Sezione con il nome dei vari comuni. Tale delibera può essere assunta previo consenso del Consiglio Provinciale.

28.4 Le Sezioni Comunali svolgono, nel proprio territorio, i compiti loro assegnati da leggi e relativi regolamenti, dalle decisioni assunte dagli Organi provinciali e regionali di Federcaccia Umbra e collaborano fra loro per il raggiungimento dei fini associativi.

28.5 In particolare le Sezioni Comunali provvedono:

- a) in collaborazione tra loro e con la Sezione Provinciale, all'educazione venatoria degli associati;
- b) alla promozione di iniziative, in seno agli Ambiti Territoriali di Caccia, volte alla tutela dell'ambiente ed all'incremento del patrimonio faunistico ed al mantenimento degli equilibri biologici tra le varie specie di fauna selvatica;
- c) alla prevenzione e al contrasto del bracconaggio;
- d) alla tenuta dell'elenco annuale dei soci;
- e) alla riunione in Assemblea dei propri iscritti;
- f) a collaborare con gli Organi dell'Associazione per iniziative di carattere provinciale e regionale;
- g) all'organizzazione di mostre, concorsi e di altre iniziative di carattere venatorio, cinofilo, sportivo ed ecologico;
- h) allo sviluppo ed al mantenimento di rapporti con associazioni, circoli e gruppi costituitisi per finalità analoghe o affini a quelle del mondo venatorio;
- i) all'organizzazione di gruppi di difesa ambientale e di protezione civile, in particolare con funzioni antincendio e vigilanza delle acque interne.

Art. 29 Organi delle Sezioni Comunali

29.1 Sono Organi della Sezione Comunale:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Segretario Tesoriere;
- e) il Collegio dei Probiviri (nelle Sezioni aventi un numero di iscritti superiore a 200 soci);
- f) il Collegio dei Revisori (nelle Sezioni aventi un numero di iscritti superiore 200 soci);
- g) la Giunta Esecutiva (ove il Consiglio Direttivo ritenga opportuno istituirla).

29.2 Tutte le cariche sociali hanno la durata di un quinquennio ed i titolari, alla scadenza del mandato, sono rieleggibili.

29.3 La qualifica di membro del Collegio dei Revisori, è incompatibile con qualunque altra carica sociale.

Art. 30 Assemblee Comunali

30.1 Le Assemblee Comunali sono formate dai soci delle Sezioni Comunali.

30.2 L'Assemblea è l'organo sovrano della Sezione che provvede:

- a) alla elezione dei componenti il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri ed il Collegio dei Revisori, ove previsti;
- b) alla sostituzione dei Consiglieri decaduti o dimissionari su proposta del Consiglio Direttivo;
- c) a stabilire gli indirizzi generali di gestione dell'attività sociale;
- d) all'approvazione del Bilancio Preventivo e del Conto Consuntivo;
- e) a deliberare lo scioglimento, la fusione, l'incorporazione ed il cambio della denominazione sociale previo preventivo consenso del Consiglio Provinciale.

30.3 L'Assemblea è convocata dal Presidente Comunale, previa delibera del Consiglio Direttivo, in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro il mese di marzo, per deliberare sul bilancio preventivo e su quello consuntivo e per ratificare la misura della quota sociale deliberata dal Consiglio Direttivo.

30.4 L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria ogni qualvolta sia necessario, ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata con indicazione degli argomenti da porsi all'ordine del giorno da almeno 1/3 dei soci della Sezione.

30.5 Le Assemblee sono convocate mediante preavviso di almeno 10 giorni. L'annuncio deve essere ampiamente pubblicizzato e rimanere affisso, per tutto il periodo precedente l'Assemblea, nella sede sociale o, in mancanza, in luogo idoneo. L'avviso deve contenere il luogo, la data e l'ora della convocazione e l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

30.6 I soci hanno diritto, nelle ventiquattro ore immediatamente precedenti l'Assemblea, di prendere visione, nel luogo ed ora indicati nell'avviso di convocazione, di tutti gli atti e documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno.

30.7 L'Assemblea è fissata in prima e seconda convocazione. Fra le due convocazioni deve intercorrere almeno un'ora. In prima convocazione, l'Assemblea è valida con la presenza di almeno la maggioranza dei soci della Sezione. In seconda convocazione, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti.

30.8 Il Presidente della Sezione, constatata la validità della costituzione della Assemblea, invita la stessa a nominare il Presidente.

30.9 Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice tra i presenti aventi diritto al voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

30.10 I partecipanti alle Assemblee Comunali votano personalmente. Non è ammessa la delega.

29.11 Di ogni Assemblea Comunale il Segretario, o un suo sostituto, redige il verbale che viene sottoscritto anche dal Presidente.

Art. 31 Elezione alle cariche sociali

31.1 Il Consiglio Direttivo uscente indice le elezioni per il rinnovo del Consiglio stesso nonché, ove previsto, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti in applicazione delle norme contenute nel Regolamento Elettorale.

31.2 In caso di inerzia del Consiglio Direttivo uscente nell'avviare il procedimento elettorale per il rinnovo delle cariche sociali, provvede in via sostitutiva il commissario *ad acta* nominato dal Consiglio Provinciale previa diffida ad adempiere rimasta senza esito da parte dell'organo destinatario.

31.3 Nel caso in cui l'elezione del Consiglio della Sezione Comunale avvenga a seguito della presentazione di più liste concorrenti, alla lista che consegue il maggior numero di suffragi vengono assegnati i 2/3 dei componenti dell'Organo da eleggere ripartendosi il restante 1/3 proporzionalmente tra le altre liste, in base alle preferenze ottenute, a condizione che le stesse abbiano conseguito almeno il 10% dei voti validi. Nel caso in cui la lista che ha ottenuto la maggioranza dei suffragi consegua una percentuale di voti superiore ai 2/3 la stessa avrà una rappresentanza dei componenti del Consiglio proporzionale al risultato conseguito restando assegnata la quota residua di seggi ai rappresentanti delle liste concorrenti a condizione che le stesse abbiano conseguito almeno il 10% dei voti validi.

31.4 Gli organismi eletti si insediano, per iniziativa del presidente della Commissione Elettorale, anche in pendenza di reclami, entro il termine di giorni 30 dalla data di proclamazione dei risultati elettorali.

Art. 32 Presidente

32.1 Il Presidente della Sezione Comunale deve avere la residenza anagrafica nel comune.

32.2 Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza della Sezione;
- b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo e la Giunta Esecutiva ove costituita;
- c) firma, unitamente al Segretario Tesoriere, i documenti di spesa;
- d) attua le deliberazioni del Consiglio Direttivo ed adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti necessari, salvo ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

32.3 Il Vice Presidente più anziano di età, sostituisce il Presidente in ogni caso di assenza o impedimento.

32.4 In caso di dimissioni, impedimento permanente o decadenza del Presidente o dei Vice Presidenti, il Consiglio Direttivo provvede alla immediata elezione del nuovo Presidente o dei Vice Presidenti, tra i componenti il Consiglio medesimo, previa surroga del consigliere mancante con il primo dei non eletti. In caso di impossibilità di surrogazione per esaurimento della lista dei non eletti il nuovo consigliere viene nominato dall'Assemblea, nella prima seduta utile, su proposta del Consiglio Direttivo.

32.5 L'Assemblea può eleggere, per acclamazione, a Presidente onorario chi abbia acquisito rilevanti benemerienze nello sport della caccia e nell'attuazione dei fini istituzionali della Federazione.

32.6 Il Presidente onorario partecipa a titolo consultivo alle sedute del Consiglio Direttivo.

32.7 Il Presidente potrà essere revocato e dichiarato decaduto dalla carica, con mozione di sfiducia approvata a voto palese dai 3/4 dei componenti l'Assemblea Comunale Straordinaria, convocata ad iniziativa del Consiglio Direttivo della Sezione Comunale con la maggioranza dei 3/4 dei suoi membri.

Art. 33 Consiglio Direttivo

33.1 Il Consiglio Direttivo è composto da almeno 3 membri eletti dall'Assemblea.

33.2 I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica fino all'esaurimento del quinquennio nel corso del quale sono stati eletti e sono rieleggibili.

33.3 Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione da tenersi entro trenta giorni dallo svolgimento delle votazioni, elegge a scrutinio segreto tra i suoi componenti il Presidente, uno o più Vice Presidenti ed il Segretario Tesoriere.

33.4 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno su convocazione del Presidente ed è regolarmente costituito con la presenza di almeno la metà dei membri più il Presidente. La convocazione deve essere effettuata con mezzi idonei e almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione salvo motivi di eccezionale urgenza e salvo l'ipotesi di presenza totale.

33.5 Il Consiglio Direttivo si riunisce inoltre ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

33.6 Qualora il Presidente non provveda a convocare il Consiglio entro 15 giorni dalla richiesta, la convocazione può essere effettuata direttamente dai Consiglieri richiedenti di cui al comma precedente.

33.7 Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza.

33.8 In caso di parità prevale il voto del Presidente.

33.9 In caso di dimissioni, decadenza o impedimento permanente di uno o più consiglieri, si attinge, nell'ordine, dalla lista dei non eletti mediante provvedimento di presa d'atto da parte del Consiglio.

33.10 In caso di impossibilità di surrogazione per esaurimento della lista dei non eletti il nuovo consigliere viene nominato dall'Assemblea, nella prima seduta utile, su proposta del Consiglio Direttivo.

33.11 In caso di decadenza, dimissioni o impedimento definitivo di consiglieri che rappresentino almeno la metà del Consiglio, l'intero Consiglio decade ed il Presidente ed il Segretario Tesoriere restano in carica per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione dell'Assemblea Elettiva da tenersi entro 30 giorni dall'avvenuta decadenza.

33.12 In caso di inerzia la Sezione Provinciale provvede a nominare un Commissario Straordinario.

33.13 Di ogni Consiglio Direttivo il Segretario, o un suo incaricato, redige il verbale che viene sottoscritto anche dal Presidente.

33.14 In caso di assenza ingiustificata di un Consigliere a tre sedute consecutive, il Consiglio ne delibera la decadenza secondo le modalità previste dal Regolamento interno del Consiglio Direttivo.

Art. 34 Compiti del Consiglio Direttivo

34.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo di direzione e gestione della Sezione.

34.2 Esso esercita le proprie funzioni in conformità agli indirizzi approvati dall'Assemblea relativamente alla conduzione della Sezione ed alla realizzazione dei fini sociali.

34.3 Compie tutti gli atti di disposizione e di amministrazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare intestato alla Sezione.

34.4 È competente su qualsiasi materia che il presente Statuto non riservi ad altro Organo.

34.5 Il Consiglio Direttivo gestisce la Sezione Comunale nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Statuto e nei Regolamenti.

34.6 Il Consiglio Direttivo:

- a) elegge i delegati in seno all'Assemblea Provinciale avendo cura di garantire che, nel caso in cui l'elezione del Consiglio Comunale sia avvenuta a seguito della presentazione di più liste

concorrenti, vengano eletti i 2/3 dei delegati in rappresentanza della maggioranza ed il restante 1/3 proporzionalmente tra le altre liste; nel caso in cui la lista che ha ottenuto la maggioranza dei suffragi abbia conseguito una percentuale di voti ai 2/3 la stessa avrà una rappresentanza di delegati in Assemblea Provinciale superiore proporzionale al risultato conseguito restando assegnata la quota residua di delegati ai rappresentanti delle liste concorrenti.

- b) Predispone la relazione annuale sull'attività svolta e sui programmi, da portare all'approvazione dell'Assemblea;
- c) gestisce il patrimonio della Sezione;
- d) all'atto della convocazione dell'Assemblea Elettiva determina il numero dei componenti il Consiglio Direttivo e nomina la commissione elettorale.

Art. 35 Giunta Esecutiva

35.1 La Giunta Esecutiva, se costituita, è composta dal Presidente, da uno o più Vice Presidenti, dal Segretario Tesoriere e da altri membri del Consiglio eletti nel proprio ambito.

35.2 Di norma fa parte di diritto della Giunta Esecutiva, se costituita, almeno un Consigliere eletto nelle liste concorrenti a quella che ha ottenuto il maggior numero di suffragi.

35.3 La Giunta Esecutiva delibera in merito a tutte le materie ad essa delegate dal Consiglio Direttivo.

35.4 Di ogni riunione della Giunta Esecutiva il Segretario, o un suo sostituto, redige il verbale che viene sottoscritto anche dal Presidente.

Art. 36 Segretario Tesoriere

36.1 Il Segretario Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo.

36.2 Il Segretario Tesoriere cura e conserva i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, svolge tutte le pratiche di carattere amministrativo e finanziario, firma congiuntamente al Presidente gli impegni e gli atti dispositivi di spesa, predispone lo schema di bilancio preventivo e di conto consuntivo da deliberarsi dal Consiglio Direttivo ai fini dell'approvazione da parte dell'Assemblea ed è responsabile della regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili.

Art. 37 Collegio dei Probiviri delle Sezioni Comunali

37.1 Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea fra i soci ed elegge nel suo seno il Presidente. Esso giudica, entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati qualunque controversia relativa alla attività sportiva o associativa insorta fra i soci nonché quelle insorte fra i soci e la Sezione.

37.2 Il Collegio esercita altresì, su istanza, le funzioni di giudice disciplinare nei confronti dei soci che si siano resi responsabili di mancanze e violazioni degli obblighi di correttezza, lealtà e probità sportiva e associativa, di violazione delle norme federali e del presente Statuto nonché di violazioni alle Leggi e regolamenti relativi alla caccia, nonché per comportamenti scorretti od ostantivi all'espletamento dell'attività degli agenti volontari di vigilanza ecologico-venatoria della F.I.d.C.

37.3 Il Collegio giudica senza formalità ma previa contestazione degli addebiti e concessione di un termine di almeno 15 giorni per le giustificazioni e con facoltà per il socio nei cui confronti si procede, di essere sentito personalmente e di farsi assistere da persona di sua fiducia.

37.4 Il Collegio, ove ritenga fondato l'addebito, può applicare le seguenti sanzioni:

- a) censura;
- b) deplorazione;
- c) sospensione dall'attività della Sezione per un periodo di tempo non superiore a 1 anno quando la mancanza addebitata al socio sia di rilevante gravità o vi sia recidiva nelle sanzioni di cui alle precedenti lettere;
- d) espulsione dalla Sezione quando sia accertato che il socio abbia posto in essere comportamenti incompatibili con la partecipazione alla Sezione od in violazione del vincolo di giustizia o qualora sia già ripetutamente incorso nella sanzione della sospensione.

37.5 La Sezione Comunale deve comunicare alla Sezione Provinciale tutti i provvedimenti adottati dal collegio dei probiviri.

37.6 Avverso i provvedimenti del Collegio, che devono essere comunicati con lettera raccomandata all'interessato, è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri della Sezione Provinciale, con reclamo motivato da proporsi entro dieci giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione.

37.7 I provvedimenti del Collegio devono altresì essere affissi nella sede sociale.

38.8 Il Collegio giudica con la presenza di tutti i suoi componenti e i suoi provvedimenti sono immediatamente esecutivi.

37.9. Un collegio ad hoc di tre persone, nominato dalla Giunta Esecutiva Provinciale su richiesta del Consiglio Direttivo della Sezione Comunale sprovvista di Collegio dei Probiviri, esercita le funzioni statutarie attribuite a questo organismo adottando legittimamente gli atti e le decisioni che il presente articolo riserva al Collegio stesso.

Art. 38 Collegio dei Revisori delle Sezioni Comunali

38.1 Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi ed un supplente, eletti dall'Assemblea.

38.2 Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente.

38.3 Il Collegio dei Revisori controlla la gestione finanziaria e contabile della Sezione, la regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali. Formula inoltre la relazione sui progetti di bilancio preventivo e conto consuntivo.

38.4 Il Presidente del Collegio dei Revisori è invitato a presenziare, anche tramite altro revisore delegato, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

38.5 Il Revisore supplente partecipa alle riunioni del Collegio ogni qualvolta i sindaci effettivi siano assenti. I Revisori non decadono in caso di decadenza o dimissioni del Consiglio e non possono essere revocati se non per giusta causa.

Art. 39 Sottosezioni Comunali

39.1 L'Assemblea può autorizzare, su proposta del Consiglio Direttivo o su richiesta dei soci interessati e previa approvazione della Sezione Provinciale, la costituzione di sottosezioni per la migliore realizzazione dei fini statutari in funzione di particolari esigenze o condizioni locali.

39.2 La sottosezione opera in accordo con la Sezione Comunale secondo gli indirizzi e sotto la vigilanza di quest'ultima. La sottosezione può essere diretta da un Consiglio Direttivo eletto tra i soci della sottosezione medesima.

39.3 Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio ambito mediante votazione segreta il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario della sottosezione.

39.4 Il Collegio dei Probiviri ed il Collegio dei Revisori della Sezione Comunale, se costituiti, esplica le funzioni di sua competenza anche nei confronti della sottosezione.

39.5 I soci della sottosezione partecipano con diritto di voto alla Assemblea della Sezione Comunale.

39.6 La Sezione può determinare annualmente la quota per ciascun iscritto da destinare al funzionamento amministrativo della sottosezione.

39.7 Si applicano alle sottosezioni, in quanto compatibili, tutte le norme dettate per il funzionamento della Sezione Comunale.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40 Modifiche Statutarie

40.1 Il presente Statuto può essere modificato dall'assemblea Regionale in seduta straordinaria.

40.2 Le relative deliberazioni devono essere adottate con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.

Art. 41 Scioglimento della Federcaccia Umbra

41.1 La proposta di scioglimento della Federcaccia Umbra può essere presentata soltanto all'Assemblea straordinaria appositamente convocata su richiesta di almeno i quattro quinti degli aventi diritto al voto.

41.2 Per la costituzione dell'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è necessaria la presenza dei quattro quinti dei delegati e per l'approvazione della proposta di scioglimento sono necessari almeno i quattro quinti dei voti costituenti l'Assemblea straordinaria.

41.3 In caso di scioglimento il patrimonio sociale sarà devoluto alla F.I.d.C. Nazionale, per essere destinato ai fini istituzionali della Federazione.

Art. 42 Norma transitoria

42.1 Il presente Statuto entra pienamente in vigore a partire dalla data della sua approvazione; conseguentemente le norme relative al procedimento di rinnovo di tutti gli Organi di Federcaccia Umbra trovano immediata applicazione.